

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1202/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1203/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1204/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 5
- Regolamento (CE) n. 1205/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001 ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1206/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna** ..... 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1207/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati** ..... 9
- Regolamento (CE) n. 1208/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 10
- Regolamento (CE) n. 1209/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1210/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 ..... 15
- Regolamento (CE) n. 1211/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 900/2002 ..... 16

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1212/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 .....	17
Regolamento (CE) n. 1213/2002 della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	18
* <b>Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità</b> .....	21

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Commissione

2002/541/CECA:

* <b>Decisione della Commissione, del 9 aprile 2002, relativa all'uso degli aiuti pubblici destinati all'industria carboniera in Francia per gli anni dal 1994 al 1997</b> <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 1329] .....	26
---	----

2002/542/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 4 luglio 2002, che modifica la decisione 96/482/CE in merito alla durata dell'isolamento del pollame vivo e delle uova da cova importati dai paesi terzi e alle misure sanitarie da applicare dopo l'importazione</b> <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 2492] .....	43
--	----

2002/543/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 4 luglio 2002, recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia</b> <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 2494] .....	45
--	----

2002/544/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 4 luglio 2002, che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Belgio conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio</b> <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 2495] .....	46
---	----

### Rettifiche

* <b>Rettifica del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio, del 17 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina</b> (GU L 17 del 19.1.2002) .....	47
* <b>Rettifica della raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa</b> (GU L 148 del 6.6.2002) .....	48

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1202/2002 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	35,8
	070	52,8
	999	44,3
0707 00 05	052	97,2
	999	97,2
0709 90 70	052	71,4
	999	71,4
0805 50 10	388	65,1
	528	53,8
	999	59,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,6
	400	104,7
	404	75,2
	508	81,0
	512	87,3
	524	72,9
	528	75,6
	720	91,2
	804	100,7
	999	86,4
	0808 20 50	388
512		85,4
528		80,0
800		65,2
804		89,0
0809 10 00	999	83,5
	052	175,3
	064	154,9
0809 20 95	999	165,1
	052	353,2
	060	175,5
	068	140,2
0809 40 05	400	298,8
	999	241,9
	624	234,4
	999	234,4
	999	234,4

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1203/2002 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2002

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'agricoltura*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,40	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	12,07	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2002 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2002

## che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,04 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	41,08 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	42,04 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	41,08 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	45,70
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,66
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,66
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4570

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2002 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 2002****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 693/2002 <sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,739 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 107 del 24.4.2002, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2002 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 2002****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII b-k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatrico-

late in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 26 giugno 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII b-k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) eseguite da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2002.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM VII b-k, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1 (acque della CE) effettuata da navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 26 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2002 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 2002****che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 603/95 succitato fissa all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'aiuto da versare alle imprese di trasformazione, rispettivamente, per i foraggi disidratati e per i foraggi essiccati al sole, prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2001/2002, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.
- (2) Le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione effettuate a norma dell'articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 <sup>(4)</sup>, evidenziano che è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati, mentre non è stato superato il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati al sole.
- (3) È pertanto opportuno disporre per i foraggi disidratati la riduzione dell'importo dell'aiuto di cui al summenzionato

regolamento (CE) n. 603/95, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, e per i foraggi essiccati al sole il versamento integrale dell'aiuto ai beneficiari.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, l'aiuto per i foraggi essiccati previsto dal regolamento (CE) n. 603/95, il cui importo è fissato all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento per i foraggi disidratati e all'articolo 3, paragrafo 3, per i foraggi essiccati al sole, viene versato secondo le modalità seguenti:

- a) l'importo dell'aiuto per i foraggi disidratati è ridotto a 68,70 EUR per tonnellata in tutti gli Stati membri;
- b) l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati al sole è versato integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 131 del 15.6.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 4 luglio 2002**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(9)</sup> GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	1,666	1,666
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(4)</sup> : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – altre (incluso allo stato naturale)	2,897 1,149 2,897  2,173 0,862 2,173 1,149 2,897	2,897 1,149 2,897  2,173 0,862 2,173 1,149 2,897
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	2,897 1,149 2,897	2,897 1,149 2,897

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	8,000 8,000 8,000	8,000 8,000 8,000
1006 40 00	Rotture di riso	2,000	2,000
1007 00 90	Sorgo	—	—

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

<sup>(4)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 luglio 2002**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2002 <sup>(2)</sup> in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(4)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 3 luglio 2002, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 31 agosto 2002, per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001,

rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 26 giugno al 2 luglio 2002 e sospendere per queste zone fino al 16 settembre 2002 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 26 giugno al 2 luglio 2002 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 18,300 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura del 6,687 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 16 settembre 2002, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 3 luglio 2002, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 5 luglio 2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 17.5.2002, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2002 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione <sup>(5)</sup> esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comu-

nicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 giugno al 4 luglio 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.<sup>(5)</sup> GUL 127 del 9.5.2002, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1211/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 4 luglio 2002**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 900/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo ad eccezione dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 giugno al 4 luglio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 900/2002, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 44,99 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.  
<sup>(4)</sup> GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.  
<sup>(5)</sup> GUL 142 del 31.5.2002, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1212/2002 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comu-

nicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 28 giugno al 4 luglio 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 899/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GUL 170 del 29.6.2002, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GUL 133 del 16.5.2001, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2002 DELLA COMMISSIONE****del 4 luglio 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	C11	EUR/t	40,56	1104 23 10 9100	C14	EUR/t	43,46
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	C11	EUR/t	34,76	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	33,32
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	C11	EUR/t	34,76	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C14	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C14	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C15	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	7,24
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	C14	EUR/t	52,15	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	C14	EUR/t	40,56	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	C14	EUR/t	34,76	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	C14	EUR/t	34,76	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	16,66	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	46,35
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	46,35
1103 20 60 9000	C16	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	46,35
1103 20 20 9000	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	46,35
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	30,40
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	30,40
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	C10	EUR/t	45,41
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	46,35	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	C10	EUR/t	34,76
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	37,66	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	45,41
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	34,76
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	34,76
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	45,41
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	34,76
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	47,58
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	33,03
				2106 90 55 9000	C10	EUR/t	34,76

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Polonia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

**DIRETTIVA 2002/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 10 giugno 2002****che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari <sup>(5)</sup> il Consiglio ha indicato fra i principali obiettivi della politica postale della Comunità la riconciliazione della graduale e controllata liberalizzazione del mercato postale con una garanzia durevole per quanto riguarda la fornitura del servizio universale.
- (2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio <sup>(6)</sup>, ha fissato il quadro normativo per il settore postale a livello comunitario, compresi i provvedimenti per garantire un servizio universale, la definizione di limiti massimi dei servizi postali che gli Stati membri hanno facoltà di riservare ai rispettivi fornitori del servizio universale in vista del mantenimento di tale servizio e, infine, un calendario per le decisioni relative all'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato postale, ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi postali.
- (3) L'articolo 16 del trattato sottolinea il ruolo dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso ribadisce

inoltre la necessità di provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

- (4) Le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 gennaio 1999 <sup>(7)</sup> e del 18 febbraio 2000 <sup>(8)</sup> sui servizi postali europei sottolineano l'importanza sociale ed economica dei servizi postali e la necessità di mantenere un'elevata qualità del servizio universale.
- (5) I provvedimenti in questo settore dovrebbero essere concepiti in maniera tale da assicurare anche il raggiungimento delle funzioni sociali della Comunità ai sensi dell'articolo 2 del trattato, vale a dire un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.
- (6) La rete postale rurale, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolge un ruolo essenziale per integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, nonché per il mantenimento della coesione in termini sociali e occupazionali nelle regioni montuose e insulari. Inoltre, gli uffici postali rurali di cui sopra possono costituire una rete infrastrutturale d'importanza essenziale per consentire l'accesso universale alle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.
- (7) Il Consiglio europeo riunitosi il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha formulato, nelle conclusioni della presidenza, due decisioni che si applicano ai servizi postali, per cui viene richiesta l'azione della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri secondo le rispettive competenze. Le azioni richieste sono: primo, definizione entro la fine del 2000 di una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi postali; secondo, accelerare la liberalizzazione in settori come quello dei servizi postali; l'obiettivo dichiarato è il raggiungimento di un mercato pienamente operativo dei servizi postali.
- (8) Anche il Consiglio europeo di Lisbona ha considerato d'importanza essenziale che, nell'ambito del mercato interno e di un'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato relative ai servizi d'interesse economico generale ed alle imprese incaricate della gestione di tali servizi.
- (9) La Commissione ha effettuato un riesame approfondito del settore postale della Comunità, compresi studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici del settore, con estese consultazioni con le parti interessate.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 220 e GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 291.

<sup>(2)</sup> GU C 116 del 20.4.2001, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (GU C 232 del 17.8.2001, pag. 287), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 (GU C 110 E del 7.5.2002, pag. 37) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 maggio 2002.

<sup>(5)</sup> GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU C 104 del 14.4.1999, pag. 134.

<sup>(8)</sup> GU C 339 del 29.11.2000, pag. 297.

- (10) Il settore postale della Comunità richiede un moderno quadro normativo mirante in particolare a potenziare il mercato interno dei servizi postali. Una maggiore competitività dovrebbe consentire al settore postale di venire integrato con i metodi di comunicazione alternativi e migliorare ulteriormente la qualità del servizio in funzione della domanda degli utenti sempre più esigenti.
- (11) L'obiettivo di base di salvaguardare la prestazione durevole di un servizio universale al livello qualitativo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE e su base omogenea in tutta la Comunità può essere conseguito se, in questo settore, è mantenuta la possibilità di riserva di alcuni servizi, con, nel contempo, condizioni di elevata efficienza garantite da un grado sufficiente di libertà di prestazione di servizi.
- (12) L'aumento globale della domanda prevista a medio termine nell'intero settore postale dovrebbe contribuire a controbilanciare la perdita di una quota del mercato che potrebbe verificarsi per i fornitori del servizio universale in seguito all'ulteriore apertura del mercato stesso, salvaguardando pertanto ulteriormente il servizio universale.
- (13) Fra i fattori del cambiamento in materia occupazionale nel settore postale, i più importanti sono gli sviluppi tecnologici e le pressioni del mercato per una maggiore efficienza; fra i rimanenti fattori del cambiamento, l'apertura del mercato è destinata a svolgere un ruolo meno preminente. Tale apertura contribuirà all'espansione delle dimensioni complessive dei mercati postali e eventuali riduzioni dei livelli del personale fra i fornitori del servizio universale dovute a tali misure (o alla loro anticipazione) sono probabilmente destinate ad essere controbilanciate dalla risultante crescita occupazionale fra operatori privati e nuovi ingressi sul mercato.
- (14) È opportuno prevedere a livello comunitario un'apertura graduale e controllata alla concorrenza del mercato postale relativo alla corrispondenza che consenta a tutti i fornitori del servizio universale un tempo sufficiente per attuare gli ulteriori provvedimenti di modernizzazione e ristrutturazione richiesti per assicurare la loro funzionalità a lungo termine nell'ambito delle nuove condizioni del mercato. Un opportuno periodo di tempo è inoltre necessario per consentire agli Stati membri di adattare i rispettivi sistemi normativi ad un ambiente più aperto. È quindi appropriato prevedere un approccio graduale all'ulteriore apertura del mercato, sulla base di fasi intermedie che rappresentino un'apertura significativa ma controllata del mercato, seguite da un riesame e da una proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali o definisca una pertinente fase alternativa in tal senso alla luce dei risultati del riesame.
- (15) È opportuno assicurare che le prossime fasi dell'apertura del mercato abbiano natura sostanziale e siano realizzabili in pratica dagli Stati membri, garantendo nel contempo la continuità del servizio universale.
- (16) Riduzioni generali a 100 grammi nel 2003 e a 50 grammi nel 2006 dei limiti di peso dei servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale, combinate con la completa apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in uscita costituiscono, con eventuali eccezioni nella misura necessaria a garantire la fornitura del servizio universale, ulteriori passi, relativamente semplici e controllati, ma tuttavia significativi.
- (17) Nella Comunità gli invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 50 a 350 grammi rappresentano in media circa il 16 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale, il 9 % dei quali corrisponde a invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 100 a 350 grammi, mentre gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita al di sotto del limite di peso di 50 grammi rappresentano in media nella Comunità approssimativamente un ulteriore 3 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale.
- (18) Limiti di prezzo per i servizi suscettibili di essere riservati pari rispettivamente a tre volte nel 2003 e a due volte e mezzo nel 2006 la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza compreso nella prima categoria di peso della categoria normale più rapida sono appropriati in combinazione, ove applicabile, con limiti di peso di 100 e 50 grammi.
- (19) La pubblicità diretta per corrispondenza rappresenta già in molti Stati membri un mercato in dinamica crescita, con prospettive sostanziali di ulteriore crescita, mentre negli Stati membri rimanenti la crescita potenziale è considerevole. La pubblicità diretta è già in gran parte aperta alla concorrenza in sei Stati membri. I miglioramenti a livello di elasticità del servizio e di prezzo che risulteranno dalla concorrenza consentiranno di migliorare la posizione della pubblicità diretta rispetto ai mezzi di comunicazione alternativi. Ciò, a sua volta, è probabilmente destinato a portare alla comparsa di nuove categorie postali come indotto addizionale e a rafforzare la posizione dell'industria postale nel suo complesso. Tuttavia, nella misura necessaria per garantire la prestazione del servizio universale, è opportuno prevedere che la pubblicità diretta per corrispondenza possa continuare ad essere riservata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo di cui sopra.
- (20) La posta transfrontaliera in uscita rappresenta in media il 3 % del totale delle entrate postali. L'apertura de iure di tale segmento del mercato in tutti gli Stati membri, con le eccezioni necessarie per garantire la fornitura del servizio universale, consentirebbe a operatori postali diversi di effettuare la raccolta, lo smistamento e il trasporto di tutta la posta transfrontaliera in uscita.
- (21) L'apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in entrata consentirebbe l'elusione dei limiti di 100 grammi nel 2003 e di 50 grammi nel 2006 in seguito al trasferimento della località di spedizione di una quota della posta nazionale all'ingrosso, con effetti imprevedibili.

L'individuazione dell'origine degli invii di corrispondenza potrebbe presentare ulteriori difficoltà operative. Limiti di peso di 100 e 50 grammi per la corrispondenza transfrontaliera ordinaria in entrata e la pubblicità diretta per corrispondenza, come per la corrispondenza nazionale ordinaria, possono considerarsi pratici in quanto non presentano rischi di elusione nella forma di cui sopra o con un aumento artificiale del peso dei singoli invii.

- (22) La definizione in questo momento di un calendario relativo alle ulteriori fasi per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali è importante tanto per la funzionalità a lungo termine del servizio universale quanto per la prosecuzione dello sviluppo di un servizio postale moderno ed efficiente.
- (23) È opportuno continuare a prevedere la possibilità che gli Stati membri riservino taluni servizi postali ai rispettivi fornitori del servizio universale. Tali provvedimenti consentiranno ai fornitori del servizio universale di completare il processo di adattamento dei loro servizi e delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza senza compromettere il loro equilibrio finanziario e, quindi, senza compromettere la salvaguardia del servizio universale.
- (24) È opportuno sia definire i nuovi limiti di peso e di prezzo e i servizi ai quali tali limiti si applicano, sia prevedere un ulteriore riesame e l'adozione di una decisione che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali o definisca una pertinente fase alternativa in tal senso alla luce dei risultati del riesame.
- (25) I provvedimenti adottati da uno Stato membro per l'istituzione di fondi di compensazione o per qualsiasi modifica riguardo al funzionamento, all'attivazione o ai pagamenti, possono costituire un aiuto concesso da uno Stato membro o attraverso risorse di Stato in qualsiasi forma ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e richiedono, quindi, la previa notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (26) La possibilità di concessione di licenze a concorrenti nell'area del servizio universale può essere combinata con l'obbligo che i titolari di tali licenze contribuiscano alla prestazione del servizio universale.
- (27) La direttiva 97/67/CE ha stabilito il principio che gli Stati membri devono designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale con carattere giuridicamente separato ed operativamente indipendente dagli operatori postali. In vista della dinamica dei mercati postali europei, l'importanza del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere riconosciuto e potenziato, in particolare per quanto concerne il compito di assicurare il rispetto dei servizi riservati, ad eccezione degli Stati membri nei quali non vi sono servizi riservati. L'articolo 9 della direttiva 97/67/CE consente agli Stati membri di andare oltre gli obiettivi di detta direttiva.
- (28) Potrebbe essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino l'introduzione delle licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi

servizi abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale sia quelli di altri operatori autorizzati, compresi i titolari di licenze individuali. Potrebbe inoltre essere appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale. Tali procedure dovrebbero comprendere procedure per determinare la responsabilità in caso di perdita o danneggiamento degli invii.

- (29) I fornitori del servizio universale prestano normalmente servizi, ad esempio a clienti commerciali, consolidatori postali per clienti diversi e autori di spedizioni all'ingrosso, che danno a tali clienti la possibilità di fare ingresso nei circuiti postali a condizioni e in punti diversi rispetto al normale servizio per la corrispondenza. Così facendo, i fornitori del servizio universale dovrebbero rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione sia per quanto concerne i terzi fra loro, sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. È anche necessario che tali servizi siano disponibili ai clienti privati in condizioni simili, data la necessità di non discriminazione nella prestazione dei servizi.
- (30) Al fine di informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli sviluppi relativi al mercato interno dei servizi postali, la Commissione dovrebbe presentare a tali istituzioni relazioni periodiche sull'applicazione della presente direttiva.
- (31) È opportuno posticipare fino al 31 dicembre 2008 la data di fine validità della direttiva 97/67/CE. Tale data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione stabilite negli Stati membri ai sensi della direttiva 97/67/CE.
- (32) La direttiva 97/67/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (33) La presente direttiva è subordinata all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi illustrate in dettaglio nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali<sup>(1)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 7

1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, tramite consegna espressa o no, nell'ambito dei

<sup>(1)</sup> GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.

limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tali limiti non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida e a partire dal 1° gennaio 2006 se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo tale tariffa.

Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo.

Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i medesimi limiti di peso e di prezzo.

Ove occorra garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio quando taluni settori dell'attività postale sono già stati liberalizzati o a motivo delle caratteristiche specifiche peculiari dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo.

2. Lo scambio di documenti può non essere riservato.

3. La Commissione elaborerà uno studio prospettivo che valuterà, per ciascuno Stato membro, l'incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009. In base alle conclusioni dello studio, la Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2006, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di una proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato postale interno o che determini un'altra eventuale fase alla luce delle conclusioni di tale studio.»;

2) all'articolo 12 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti che esercitano attività commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia le tariffe sia le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti privati in condizioni simili,

— il trasferimento di sovvenzioni ad elementi del servizio universale non compresi nel settore riservato a partire da entrate ricavate da servizi compresi nel settore riservato è vietato, salvo nella misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio univer-

sale imposti nell'area competitiva; a tal fine, salvo negli Stati membri in cui non esistono servizi riservati, le autorità nazionali di regolamentazione adottano i necessari provvedimenti, che notificano alla Commissione.»;

3) all'articolo 19, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«Gli Stati membri assicurano che siano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore).

Gli Stati membri possono disporre che detto principio sia applicato anche ai beneficiari di servizi che:

- non rientrano nella definizione del servizio universale di cui all'articolo 3, e
- rientrano nella definizione del servizio universale di cui all'articolo 3, ma non sono offerti dal fornitore del servizio universale.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.»;

4) all'articolo 22, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e predispongono, se del caso, controlli e procedure specifiche per garantire che i servizi riservati siano rispettati. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza postale.»;

5) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Fatto salvo l'articolo 7, ogni due anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, e alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

6) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 26, si applicano fino al 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3. Tale data lascia impregiudicate le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 9.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2002.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2002

relativa all'uso degli aiuti pubblici destinati all'industria carboniera in Francia per gli anni dal 1994 al 1997

[notificata con il numero C(2002) 1329]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/541/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera <sup>(1)</sup>,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 88 del trattato CECA <sup>(2)</sup> e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Il 26 agosto 1997 cinque imprese francesi (Thion & Cie, Maison Balland Brugneaux, Société Nouvelle Vinot Postry, Etablissements Lekieffre e Charbogard, nel prosieguo: «le denuncianti»), depositarono presso la Commissione una denuncia nei confronti dell'impresa Charbonnages de France.
- (2) La denuncia adduce lo sviamento degli aiuti di Stato che la Francia concede annualmente a Charbonnages de France, previa autorizzazione della Commissione, nel quadro della decisione n. 3632/93/CECA. Secondo la denuncia, il gruppo Charbonnages de France vende carbone a un prezzo in genere inferiore a quello praticato sul mercato mondiale, il che estromette qualsiasi concorrente. Questo prezzo sarebbe possibile soltanto grazie ad una destinazione non autorizzata degli aiuti di Stato concessi dalla Francia a Charbonnages de France per sostenere la sua produzione di carbone. Tale prassi determinerebbe — secondo la denuncia — distorsioni di concorrenza sul mercato francese del carbone importato destinato al settore industriale, domestico e terziario. La denuncia in particolare argomenta basandosi sulle disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 99 del 10.4.1999, pag. 9.

- (3) A seguito di tale denuncia, e per verificarne il fondamento, la Commissione ha chiesto alle denuncianti ulteriori informazioni. Il 19 febbraio 1998 e il 19 ottobre 1998 sono state presentate due memorie aggiuntive.
- (4) I servizi della Commissione hanno avuto contatti con alcuni rappresentanti di Charbonnages de France e delle autorità francesi. Gli incontri hanno avuto luogo il 22 gennaio, il 15 settembre e il 2 ottobre 1998. Infine, con lettera del 26 novembre 1998, anche la Francia è stata informata delle eventuali infrazioni al diritto comunitario emerse dalla denuncia.
- (5) Le informazioni fornite dalle autorità francesi non hanno permesso di confutare le affermazioni contenute nella denuncia. Di conseguenza, il 9 febbraio 1999 la Commissione ha inviato al governo francese una lettera di costituzione in mora nella quale fa riferimento ai singoli punti della denuncia e alle norme di principio che potevano essere state violate <sup>(3)</sup>. La Commissione chiedeva alla Francia di presentare argomenti rilevanti tali da consentirle di concludere per la compatibilità degli aiuti a favore di Charbonnages de France. La Francia ha risposto alla lettera di costituzione in mora della Commissione con lettera dell'8 aprile 1999.
- (6) La lettera di costituzione in mora della Commissione riguardava gli aiuti a favore dell'industria carboniera francese autorizzati dalle decisioni della Commissione 95/465/CECA <sup>(4)</sup>, 95/519/CECA <sup>(5)</sup> e 96/458/CECA <sup>(6)</sup>, rispettivamente per gli anni 1994, 1995 e 1996. La Commissione aveva altresì valutato l'importo dei presunti aiuti incompatibili per l'anno 1997. Gli aiuti relativi a quest'ultimo anno, notificati dalla Francia il 31 luglio 1997, sono stati autorizzati con la decisione 2001/85/CECA della Commissione <sup>(7)</sup>, fatto salvo un importo di 35 milioni di franchi francesi (FRF) sul quale la Commissione deve pronunciarsi al termine dell'esame della denuncia oggetto della presente decisione. L'ammontare complessivo dei presunti aiuti incompatibili per questi quattro anni è stato stimato in 209,9 milioni di FRF. Tale importo non pregiudica l'eventuale incompatibilità di taluni importi d'aiuto che lo Stato francese ha versato o proposto di versare a Charbonnages de France per gli anni successivi. Inoltre, la decisione della Commissione non pregiudica affatto le azioni che avrebbero potuto essere intentate dinanzi ai giudici nazionali o altri organi competenti da parte delle denuncianti in merito a comportamenti posti in essere dal gruppo Charbonnages de France oggetto della presente decisione o ad altri comportamenti posti in essere in anni precedenti il 1994. In essa la Commissione si pronuncia sulla compatibilità dell'uso degli aiuti di Stato all'industria carboniera all'interno del gruppo Charbonnages de France con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA.
- (7) Nella lettera di diffida inviata alla Francia la Commissione ha altresì invitato gli altri Stati membri e altre parti interessate a presentare le loro osservazioni. In risposta a tale invito, il Regno Unito, con lettera del 7 maggio 1999, ha presentato una serie di osservazioni che sono state comunicate alla Francia.

## II. DESCRIZIONE

### II.1. Le parti

- (8) Le denuncianti esercitano un'attività d'importazione e di vendita del carbone sul mercato francese.
- (9) Charbonnages de France è un gruppo cui fanno capo in particolare tre imprese pubbliche che svolgono attività industriale e commerciale. Si tratta dell'impresa pubblica che svolge attività industriale e commerciale Charbonnages de France (in prosieguo: «EPIC CdF»), delle Houillères du Bassin de Lorraine (in prosieguo: «HBL») e delle Houillères de Bassin du Centre et du Midi (in prosieguo: «HBCM»).
- (10) L'EPIC CdF è stata creata con una legge di nazionalizzazione del 17 maggio 1946. Tale legge istituiva un monopolio di sfruttamento delle miniere di combustibili minerali a favore dell'EPIC CdF e dei bacini carboniferi. Il decreto n. 59-1036 del 14 settembre 1959 definisce le competenze di tali

<sup>(3)</sup> GU C 99 del 10.4.1999, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 267 del 9.11.1995, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU L 299 del 12.12.1995, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 191 dell'1.8.1996, pag. 45.

<sup>(7)</sup> GU L 29 del 31.1.2001, pag. 45.

organi. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto, l'EPIC CdF è un organo direttivo, di coordinamento, di controllo e di partecipazione che sovrintende alla gestione dei bacini carboniferi, col potere di dettare le norme generali per l'assolvimento dei loro compiti. Essa istituisce le strutture giuridiche e finanziarie e rappresenta i bacini carboniferi presso i poteri pubblici e tutti gli organismi che svolgono attività sul piano nazionale ed internazionale. Ai sensi dell'articolo 39 del detto decreto, i bacini carboniferi sono organismi di produzione, sfruttamento e vendita che hanno in particolare il compito di gestire le imprese o aziende nazionalizzate e di provvedere allo sfruttamento dei giacimenti. I bacini carboniferi sono tenuti a garantire l'equilibrio finanziario della gestione aziendale e possono in tale ambito emettere prestiti con il controllo e sotto l'autorità dell'EPIC CdF.

- (11) Le altre società del gruppo Charbonnages de France sono soggette a vari regimi giuridici di diritto privato. Il gruppo comprende in particolare un raggruppamento d'interesse economico, il GIE CdF Energie (in prosieguo: il «CdF Energie») e la Société Industrielle pour le Développement de l'Energie charbon et de la Cogénération (in prosieguo: la «Sidec»).
- (12) La CdF Energie ha il monopolio della vendita del carbone all'interno del gruppo Charbonnages de France. Infatti, il raggruppamento, più in particolare, ha come oggetto, nell'ambito dell'allargamento dell'attività economica dei suoi membri, di garantire il complesso delle vendite in Francia e all'estero dei combustibili minerali solidi prodotti dai suoi membri e tutte le vendite degli altri combustibili minerali solidi che i membri destinano al mercato francese. Esso garantisce o fa garantire tutte le operazioni d'acquisto di carboni importati, utilizzati o venduti in Francia dai suoi membri e le società controllate direttamente o indirettamente. HBL, HBCM, EPIC CdF e una controllata totalmente appartenente al gruppo Charbonnages de France, Filianor, partecipano al capitale di CdF Energie, rispettivamente per il 45,19 %, il 25,95 %, il 22,66 % ed il 6,20 %. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità francesi l'8 aprile 1999, all'inizio del 1999 è stata creata una nuova società, la CdF Energie SA, essendo stato peraltro avviato, a partire da tale data, lo scioglimento della CdF Energie.
- (13) La Sidec è una società per azioni la cui attività consiste nel finanziamento di progetti di unità di produzione di vapore e di elettricità che utilizzano principalmente come combustibile il carbone, e nello sfruttamento di tali impianti. Nel periodo considerato nella presente decisione, Charbonnages de France possedeva, in parte attraverso l'intermediazione d'una controllata del gruppo, il 56 % del capitale della Sidec.

## II.2. Il mercato interessato

- (14) Secondo le denuncianti, l'asserito sviamento degli aiuti versati a Charbonnages de France per coprire le perdite connesse allo sfruttamento carbonifero incide sulle condizioni della concorrenza sul mercato della distribuzione e della vendita di carbone ai consumatori del settore industriale, domestico e terziario, fatta eccezione per i consumi propri del gruppo Charbonnages de France e delle forniture all'impresa Electricité de France e alla siderurgia. I consumi propri di Charbonnages de France, più in particolare per la produzione d'elettricità da parte della Société Nationale d'Electricité e de Thermique (SNET), costituiscono infatti un mercato al quale le denuncianti non hanno accesso. Parimenti, i distributori presenti sul territorio francese non forniscono carbone al settore siderurgico e all'Electricité de France, i quali si riforniscono direttamente presso produttori o si rivolgono a traders che operano sul mercato internazionale. Il mercato descritto dalle denuncianti costituisce di conseguenza, all'interno del mercato del carbone da caldaia, un segmento di mercato caratterizzato da condizioni di concorrenza del tutto particolari.
- (15) Nel 1995 tale mercato era costituito da 4 milioni di tonnellate di carbone. Le vendite ai diversi settori del mercato definito al punto 14 sono ripartite come segue:

(in milioni di tonnellate)

	Carbone prodotto in Francia	Carbone importato
Domestico e terziario	0,66	0,52
Industria (*)	0,93	1,87
Totale	1,59	2,39

(\*) Esclusa la siderurgia, l'Electricité de France e il consumo da parte di Charbonnages de France.

- (16) Dato il suo status di commissionario esclusivo per la commercializzazione dei combustibili minerali solidi prodotti all'interno del gruppo Charbonnages de France, la CdF Energie ha venduto la totalità del carbone prodotto in Francia. Su 2,4 milioni di tonnellate di carbone provenienti da paesi terzi, 1 milione di tonnellate è stato commercializzato dalla CdF Energie e 1,4 milioni di tonnellate da vari distributori, tra cui le denunciati. Nel 1997 tale mercato è cresciuto poco, raggiungendo i 3,7 milioni di tonnellate, di cui 1,9 d'origine nazionale e 1,8 provenienti da paesi terzi.

### II.3. Le misure contestate

#### II.3.a) La garanzia di scarto

- (17) La Sidec mette a disposizione dei clienti industriali un impianto di caldaie alimentato a carbone. Il contratto prevede che il finanziamento, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tali impianti di produzione di vapore o di calore siano effettuati dalla Sidec. Gli impianti rimangono di proprietà della Sidec fino alla fine del contratto, che è stipulato per 10-12 anni con facoltà di rinnovo per altri cinque anni; durante tale periodo l'investimento deve essere ammortizzato. Correlativamente, la Sidec garantisce l'approvvigionamento di carbone degli impianti messi a disposizione dei suoi contraenti, carbone che le è stato previamente fornito dalla CdF Energie, la quale dispone, all'interno del gruppo Charbonnages de France, dell'esclusività per la distribuzione del carbone.
- (18) L'energia prodotta viene fatturata dalla Sidec ai suoi clienti in base alle unità termiche consumate. Il prezzo di vendita di tali termie viene calcolato in base a vari elementi, tra i quali l'ammortamento, l'imposta sugli utili, le assicurazioni, la manutenzione, l'esercizio, il canone di locazione e il prezzo dei combustibili forniti (nel caso di specie il carbone consegnato dalla CdF Energie).
- (19) Come prestazione accessoria, nel contratto tra la Sidec e i suoi clienti industriali si prevede una «garanzia di scarto» (garantie de décote). Tale clausola ha lo scopo di garantire agli utenti dell'energia prodotta dal carbone il mantenimento di un prezzo competitivo per tutta la durata del contratto, stabilito in relazione ai combustibili concorrenti, soprattutto la nafta. In altri termini, la Sidec garantisce ai suoi clienti che il prezzo di vendita della termia prodotta con il carbone rimanga sempre uguale o inferiore a quello della termia prodotta dalla nafta. Nei contratti è dedotto un metodo di calcolo che permette di determinare quest'ultimo prezzo di riferimento.
- (20) Secondo le denunciati, il gruppo Charbonnages de France avrebbe acquisito, mediante tale meccanismo, una gran parte del mercato del carbone importato destinato al settore industriale. Tale politica commerciale avrebbe inoltre garantito, con la conclusione di contratti a lungo termine, la fedeltà dei clienti. La Sidec si sarebbe così assicurata un mercato che rappresenta quasi un miliardo di FRF in impianti di combustione.
- (21) Tale garanzia presupponeva all'origine raffronti del prezzo sul mercato mondiale del carbone e della nafta pesante a favore del carbone. I primi contratti risalgono infatti all'inizio degli anni '80, che erano caratterizzati da prezzi del petrolio elevati. A partire dalla crisi petrolifera del 1986, la forte diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi obbligò la Sidec ad attivare in permanenza il meccanismo di garanzia di scarto, dal momento che il prezzo della termia da nafta risultava più competitivo. Secondo i termini dei contratti conclusi dalla Sidec, l'applicazione della clausola di garanzia di scarto implicava una riduzione degli elementi variabili del prezzo della termia prodotta dal carbone e soprattutto una riduzione del prezzo di tale combustibile.
- (22) L'applicazione di tale garanzia di scarto è posta a carico di CdF Energie; la garanzia consente a Sidec di diminuire il prezzo della termia-carbone fatturata ai suoi clienti. Infatti emerge dai conti profitti e perdite della CdF Energie che tale società accorda riduzioni rilevanti sulle sue fatturazioni di carbone, una parte delle quali va a beneficio di Sidec. Gli allegati ai bilanci e i conti profitti e perdite di quest'ultima società menzionano d'altra parte espressamente che la Sidec accorda abitualmente, ai suoi clienti acquirenti di vapore, garanzie di scarto sul prezzo carbone/idrocarburi che sono integralmente garantite a monte dalle garanzie della CdF Energie (fanno eccezione alcuni contratti in cui la Sidec sostiene essa stessa gli oneri della garanzia di scarto).

(in FRF)

	1994	1995	1996	1997
Abbuoni-riduzioni-sconti concessi da CdF Energie	54 219 281	58 015 980	25 354 968	18 602 297

- (23) Tali rilevanti sconti concessi alla Sidec consentono infatti al CdF Energie di vendere il carbone, nazionale e importato, ad un prezzo inferiore rispetto agli andamenti internazionali dei carboni industriali dello stesso tipo venduti sul mercato concorrenziale (cfr. il considerando 35). Tali riduzioni inducono di conseguenza CdF Energie a vendere il carbone alla Sidec ad un livello inferiore rispetto al livello dei suoi costi di approvvigionamento di carbone importato.
- (24) L'EPIC CdF storna a sua volta a CdF Energie l'importo degli sconti concessi a Sidec nell'ambito dell'attuazione della garanzia di scarto. Tali importi risultano nei conti profitti e perdite di CdF Energie con il titolo di «Compensazione G.D. da parte di CdF». Tali importi sono più precisamente ripresi in prodotti di sfruttamento, il che dimostra il carattere ricorrente ed abituale di tale pratica. Nei conti profitti e perdite dell'EPIC CdF, gli importi sono inseriti alla voce oneri eccezionali. Gli allegati precisano che si tratta della «copertura da parte di CdF di garanzie di scarto concesse ai clienti del Gruppo nell'ambito di contratti di fedelizzazione al carbone (mentre il prezzo delle energie concorrenti risulta meno elevato) <sup>(8)</sup>».

(in FRF)

	1994	1995	1996	1997
Compensazione della garanzia di scarto da parte di EPIC CdF	22 466 500	35 016 000	11 000 000	10 011 701

### II.3.b) *Gli anticipi per investimenti commerciali*

- (25) CdF Energie fornisce a determinati clienti prestazioni gratuite, come l'installazione di sistemi di depolverazione o la sistemazione di siti per lo stoccaggio del carbone. Tali prestazioni sono connesse all'impegno dell'acquisto da parte degli stessi clienti di carbone presso il CdF Energie e costituiscono di conseguenza un aspetto della politica di fedelizzazione di questi ultimi.
- (26) Tali prestazioni gratuite sono state finanziate dall'EPIC CdF, mediante anticipi versati a CdF Energie che ammontavano, nel 1994, a 33 139 626 FRF <sup>(9)</sup>. Esse sono state mantenute nel corso degli anni successivi all'interno di CdF Energie.
- (27) Occorre inoltre rilevare la messa a disposizione gratuita a clienti di CdF Energie d'impianti di caldaie, denominate «caldaie campione modello». Queste caldaie sono di proprietà di CdF Energie e sono finanziate dall'EPIC CdF.

### II.3.c) *Gli anticipi permanenti*

- (28) I membri di CdF Energie contribuiscono finanziariamente con anticipi permanenti al funzionamento del GIE. All'inizio del 1994 l'importo di tali anticipi ammontava a 20 446 728 FRF, vale a dire 53 586 354 FRF — che costituiscono l'importo totale degli anticipi dei membri di CdF Energie — ridotti di 33 139 626 FRF, che è l'importo degli anticipi per investimenti commerciali. Tali anticipi sono stati mantenuti all'interno di CdF Energie negli anni successivi. Gli anticipi permanenti sono stati effettuati dai membri di CdF Energie in proporzione alla loro quota-parte nel GIE.
- (29) Altri importi sono stati iscritti, a partire dal 1994, nel conto «anticipi dei membri» del bilancio di CdF Energie. Secondo la Francia, si tratterebbe tuttavia di importi connessi al mantenimento dei risultati positivi realizzati da CdF Energie. A causa della struttura giuridica di CdF Energie, i risultati spettano ai membri fondatori; il mantenimento della maggior parte dei risultati nell'impresa è stato perciò constatato non sotto la forma abituale del posto di riserve, ma con la costituzione del posto «anticipi dei membri».

<sup>(8)</sup> EPIC CdF, Bilancio e conti profitti e perdite 1995, note sui conti profitti e perdite, pag. 19.

<sup>(9)</sup> CdF Energie: Bilancio, Conti profitti e perdite e allegato al 31 dicembre 1995, pagg. 28 e 29.

II.3.d) *Gli oneri dell'attività di distribuzione del carbone*

- (30) CdF Energie dispone di due attività che l'impresa considera distinte, in particolare nella contabilità. Da un lato, CdF Energie commercializza combustibili minerali solidi prodotti all'interno del gruppo Charbonnages de France, per i quali essa percepisce commissioni fatturate alle controllate del gruppo, e che sono contabilizzate come tali nel conto profitti e perdite <sup>(10)</sup>. Dall'altro, CdF Energie dispone di un'attività commerciale di carbone. Tale attività comporta l'annotazione di «acquisti di merci» e di «vendite di merci» nel conto profitti e perdite di CdF Energie. Essa è connessa principalmente al commercio di carbone importato. CdF Energie ha adattato il suo conto profitti e perdite seguendo queste due attività principali, vale a dire l'attività di commissionario e l'attività di commercio <sup>(11)</sup>.
- (31) L'analisi degli oneri connessi a queste due attività <sup>(12)</sup> mostra che l'attività di commercio del carbone non fa fronte alla quota-parte di oneri di funzionamento che essa implica presso qualsiasi altro operatore. Infatti si evince la mancanza di determinati oneri che vengono imputati totalmente all'attività di commissionario, con la causale di «altri oneri di funzionamento», e in particolare gli oneri successivi relativi all'anno 1995:

(in FRF)

	1995
Elettricità, acqua, gas, forniture di piccoli macchinari, articoli d'ufficio	543 535
Locazione ufficio parcheggi	3 023 546
Personale esterno	3 358 696
Stipendi e trattamenti, oneri sociali	37 549 460

Questo metodo di attribuzione delle spese di CdF Energie fa risultare, per l'anno 1995, una perdita rilevante per l'attività di commissionario e un utile per l'attività di distribuzione.

(in FRF)

	Prodotti	Spese	Risultato
Attività di commercio	447 845 758	420 483 327	27 362 431
Attività di commissionario	39 618 956	62 410 011	- 22 791 055

II.4. **Fondamenti della costituzione in mora**

- (32) Dopo aver esaminato la denuncia che le è stata sottoposta, la Commissione, nella citata lettera di costituzione in mora del 9 febbraio 1999, ha sostenuto che i provvedimenti contestati di cui ai considerando da 17 a 31 potevano essere stati finanziati mediante aiuti pubblici concessi dalla Francia per il sostegno della produzione del carbone. Secondo la Commissione, l'EPIC CdF non sarebbe stata in grado di versare le compensazioni per le garanzie di scarto e di finanziare investimenti commerciali con anticipi in assenza degli aiuti corrisposti dallo Stato francese. Infatti, sia i conti dell'EPIC CdF che i conti consolidati del gruppo Charbonnages de France presentano perdite di svariati miliardi di FRF all'anno. Soltanto il sostegno pubblico consente l'equilibrio formale dei bilanci.

<sup>(10)</sup> Le commissioni sono state fatturate, nel 1995, a HBL, HBCM, Cokes de Drocourt, Agglonord, Agglocentre e CTBR (CdF Energie: Bilancio, Conti profitti e perdite e allegato al 31 dicembre 1995, pag. 43).

<sup>(11)</sup> Cfr. anche al riguardo il considerando 16.

<sup>(12)</sup> CdF Energie: Bilancio, Conti profitti e perdite e allegato al 31 dicembre 1995, pagg. 37-42.

- (33) Riguardo agli anticipi permanenti dei membri di CdF Energie, la Commissione considera che essi contribuiscono finanziariamente al funzionamento del GIE. Essi sarebbero finanziati almeno in parte con gli aiuti di Stato concessi per la produzione carboniera, nei limiti in cui taluni membri di CdF Energie, e più in particolare i due bacini carboniferi, ricevono tutti gli anni sovvenzioni dallo Stato, tramite l'intermediario dell'EPIC CdF. In tal modo, gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio dei bacini carboniferi servirebbero, in parte, a finanziare ogni anno talune spese di funzionamento di CdF Energie.
- (34) Per il calcolo degli aiuti destinati a coprire le perdite derivanti dallo sfruttamento del carbone l'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA impone di prendere in considerazione un prezzo minimo, vale a dire il prezzo del carbone sui mercati internazionali. Inoltre, da tale decisione emerge che gli aiuti sono riservati esclusivamente alla produzione di carbone comunitario. Orbene, risulterebbe che la Sidec si sia rifornita presso il CdF Energie sia di carbone comunitario sia di carbone importato pagando nei due casi un prezzo inferiore rispetto a quello del mercato internazionale. Tale prassi sarebbe stata resa possibile solo grazie agli aiuti concessi dallo Stato per la produzione di carbone. La Commissione ritiene inoltre che vi sarebbe potuta essere, più in particolare tramite il meccanismo di garanzia di scarto, una duplice violazione del diritto comunitario. Tale meccanismo non solo avrebbe permesso di vendere carbone sul mercato francese ad un prezzo inferiore rispetto a quello del mercato internazionale, ma sarebbe anche servito a sovvenzionare il carbone importato.
- (35) La presunzione della Commissione secondo la quale i prezzi del carbone venduto da CdF Energie alla Sidec, nel 1994 e nel corso degli anni seguenti, erano inferiori ai prezzi del carbone sui mercati internazionali, si basa in particolare su un'analisi di dati relativi al 1993:
- a) la Commissione si è basata in particolare sulla relazione speciale dei revisori dei conti della Sidec che, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993, osservava che «l'approvvigionamento presso il CdF Energie del carbone necessario alla produzione industriale di Sidec ha dato luogo a fatture per complessivi 164 896 299 FRF»;
  - b) emerge dalla denuncia che le quantità di carbone fornite da CdF Energie alla Sidec dovevano ammontare a circa 700 000 tonnellate nel 1993. Va sottolineato a tal proposito che la Francia, nella lettera dell'8 aprile 1999, ha osservato che tali forniture ammontavano a 722 300 tonnellate per l'anno 1994, 741 200 tonnellate per l'anno 1995 e 720 400 tonnellate per l'anno 1996. Tali dati confermano di conseguenza il volume di tali forniture per l'anno 1993, di cui le denunciati avevano soltanto fornito una stima;
  - c) tenuto conto dei dati che figurano alle lettere a) e b), si può ritenere che il prezzo medio fatturato da CdF Energie alla Sidec ammontasse nel 1993 a circa 235,56 FRF per tonnellata di carbone (164 896 299 FRF per 700 000 tonnellate di carbone). Tale prezzo medio era nettamente inferiore ai prezzi fissati sui mercati internazionali per il carbone per caldaie, che ammontavano in media a 252,85 FRF per l'anno 1993<sup>(13)</sup>. Le denunciati giungono alla medesima conclusione facendo il raffronto dei prezzi del carbone fatturati dal CdF Energie alla Sidec con, in particolare, le medie dei prezzi pubblicati dal Comité Professionnel du Pétrole e dall'INSEE (Institut national français de statistiques et d'études économiques).
- (36) La Commissione osserva inoltre che gli aiuti di Stato non devono causare distorsioni della concorrenza né discriminazioni all'interno della Comunità. Orbene, per quanto riguarda l'anno 1993, la Commissione ha osservato che l'EPIC CdF ha versato al CdF Energie 50 680 000 FRF a compensazione delle garanzie di scarto<sup>(14)</sup>. Tenuto conto del volume delle vendite di carbone fatturate da CdF Energie alla Sidec, si può ritenere che la compensazione versata a CdF Energie a titolo di garanzie di scarto ammontasse a circa 72,40 FRF a tonnellata (50 680 000 FRF per 700 000 tonnellate di carbone; cfr. i dati di cui al considerando 35). Se ne deduce quindi che il prezzo che sarebbe stato fatturato dal CdF Energie senza gli sconti concessi alla Sidec per garanzie di scarto sarebbe stato di 307,96 FRF a tonnellata, vale a dire 235,56 FRF (importo effettivamente fatturato alla Sidec, cfr. il considerando 35), al quale si aggiungono 72,40 FRF (importo dello sconto corrispondente alla garanzia di scarto). Tale prezzo di 307,96 FRF è nettamente superiore ai prezzi medi di 252,85 FRF registrati sui mercati internazionali nel 1993. Di conseguenza, gli aiuti che hanno permesso di finanziare le misure contestate — e più in particolare la compensazione delle garanzie di scarto — avrebbero determinato un vantaggio nella concorrenza per le controllate del gruppo Charbonnages de France rispetto agli importatori di carbone, autori della denuncia.

<sup>(13)</sup> Prezzo del carbone da caldaia importato dai paesi terzi. Media europea calcolata in base ai prezzi CAF franco frontiere comunicati alla Commissione nell'ambito delle decisioni 77/707/CECA (GU L 292 del 16.11.1977, pag. 11) e 85/161/CECA (GU L 63 del 2.3.1985, pag. 20).

<sup>(14)</sup> CdF Energie: Bilancio, Conti profitti e perdite e allegato al 31 dicembre 1993, pag. 3.

- (37) Tenuto conto della situazione del mercato carboniero ed energetico ai livelli francese e mondiale la Commissione ha considerato che sussistessero forti presunzioni che le conclusioni cui essa era pervenuta in ordine ai prezzi fissati da CdF Energie nel 1993, si applicassero anche agli anni 1994 e seguenti.

### III. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

- (38) A parere delle autorità francesi, gli aiuti concessi dallo Stato francese per la produzione di carbone sono stati assegnati ai destinatari conformemente alle decisioni autorizzative della Commissione. Per quanto riguarda le misure contestate, esse sarebbero state finanziate dalla produzione delle attività del gruppo Charbonnages de France che generano margini di profitto o dividendi e che contribuiscono alla formazione del risultato consolidato del gruppo.
- (39) Del resto — affermano le autorità francesi — le operazioni effettuate dall'EPIC CdF, CdF Energie e Sidec «sono state economicamente razionali e non sembrano criticabili alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato». Per quanto riguarda la messa a disposizione gratuita di attrezzature varie agli acquirenti di carbone, si tratterebbe di prestazioni di servizio a carattere commerciale, accessorie alle prestazioni principali di tali operatori e che rientrano in un comportamento commerciale normale. Quanto agli anticipi permanenti di fondi effettuati dai membri del CdF Energie, si tratterebbe di una normale procedura riguardante un GIE, società senza capitale. Infine, le autorità francesi ritengono che la pratica della garanzia di scarto non sia di per sé confutabile. «Al momento della conclusione dei contratti l'elevato prezzo della nafta faceva apparire la garanzia di scarto come una garanzia simbolica che non costituiva un elemento centrale per la scelta del fornitore». «Occorre infatti ricollocare tali atti nel contesto dell'inizio degli anni '80, caratterizzati da prezzi del petrolio elevati e dalla ricerca di una diversificazione delle risorse energetiche». Inoltre, fin dal 1988, di fronte al ribaltamento dell'andamento dei prezzi dell'energia, il CdF Energie avrebbe tentato di ottenere una rinegoziazione dei contratti per renderli meno penalizzanti per il gruppo.
- (40) Le autorità francesi sottolineano infine che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, gli effetti delle misure in questione sulla concorrenza sono stati molto limitati. A sostegno di tale tesi, la Francia sostiene che il mercato dei consumatori del settore industriale, domestico e terziario, eccezion fatta per i consumi propri del gruppo Charbonnages de France e per le forniture all'impresa Electricité de France e alla siderurgia, non è il mercato adeguato. Il mercato dovrebbe essere esteso al carbone per caldaie, oltretutto non limitatamente al solo mercato francese, in quanto tale prodotto, essendo generico, potrà essere usato in tutto il mondo. Inoltre, secondo la Francia, occorrerebbe allargare il mercato considerato ad altre fonti di energia che possano essere usate per gli stessi scopi del carbone per caldaie, come il gas e la nafta. Le parti di mercato detenute dal CdF Energie su siffatto e più esteso mercato sarebbero in definitiva molto limitate.

### IV. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (41) Le autorità britanniche sottolineano la mancanza di trasparenza nel finanziamento delle attività del gruppo Charbonnages de France. Le relazioni interaziendali, più particolarmente quelle tra EPIC CdF, HBL, HBCM, CdF Energie, Filianor e la Sidec, permettono sovvenzioni incrociate tra le diverse attività del gruppo, o per mezzo dei finanziamenti diretti, o con la fornitura di servizi gratuiti.
- (42) Secondo il Regno Unito, gli elementi evidenziati nella lettera di costituzione in mora della Commissione del 9 febbraio 1999 tendono a confermare lo sviamento di una parte degli aiuti, che sono in linea di massima destinati al sostegno della produzione di carbone, per scopi non conformi alla decisione n. 3632/93/CECA e alle decisioni d'autorizzazione degli aiuti adottati dalla Commissione.

### V. VALUTAZIONE

#### V.1. Valutazione della natura di aiuti di Stato delle misure in questione

- (43) Nella lettera di costituzione in mora del 9 febbraio 1999, la Commissione aveva chiesto alla Francia di presentarle «una relazione sul funzionamento del dispositivo commerciale e finanziario» attuato da Charbonnages de France. Tale relazione doveva in particolare contenere i seguenti elementi:

- a) la provenienza degli anticipi dei membri del CdF Energie;
- b) la provenienza dei fondi che hanno permesso all'EPIC CdF di versare al CdF Energie la compensazione della garanzia di scarto fin dal 1994.
- (44) Le autorità francesi hanno osservato che la provenienza degli anticipi dei membri non può trovarsi negli aiuti o nelle sovvenzioni di Stato, che avevano una specifica destinazione di uso, ma negli utili delle controllate del gruppo Charbonnages de France. La risposta delle autorità francesi è identica per quanto riguarda la prestazione, a carico dell'EPIC CdF, della garanzia di scarto: «Le operazioni relative a tali contratti contabilizzati nell'EPIC CdF sono riportate nella voce "Risultati eccezionali" e il loro finanziamento è stato assicurato dagli utili delle controllate dell'EPIC».
- (45) La Commissione osserva che la Francia non produce nessun elemento per sostenere l'affermazione che, da una parte, gli aiuti autorizzati dalla Commissione per il sostegno della produzione carboniera sono stati «specificamente destinati» a tal fine e, dall'altra, che i fondi che hanno finanziato le misure contestate proverrebbero dagli utili delle controllate di Charbonnages de France. Per quanto riguarda gli aiuti autorizzati dalla Commissione nel settore carboniero, la Francia si limita a rammentare la ripartizione che segue le categorie di aiuti previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA. Tale ripartizione, che si ritrova nelle notifiche annuali degli aiuti erogati all'industria carboniera dallo Stato francese e nelle decisioni d'autorizzazione della Commissione, non dà tuttavia nessuna indicazione circa l'effettiva destinazione degli aiuti da parte del beneficiario.
- (46) Ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, le autorità francesi rammentano che gli aiuti all'industria carboniera sono stati destinati, in parte, «alla copertura della differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita delle tonnellate di carbone estratto». Il meccanismo della garanzia di scarto costituisce soltanto uno degli elementi che concorrono a formare tale scarto, in quanto, con la concessione di sconti e di riduzioni, esso contribuisce ad abbassare il prezzo di vendita del carbone estratto da Charbonnages de France. Orbene, non esiste nessun elemento che consenta di dimostrare che una parte di tale differenza sia coperta dagli aiuti versati dallo Stato francese e che un'altra parte di tale differenza — quella corrispondente alla riduzione del prezzo del carbone grazie al meccanismo di garanzia di scarto — sarebbe invece coperta dagli utili di alcune controllate del gruppo Charbonnages de France. Per contro, è del tutto logico considerare che l'insieme delle perdite connesse allo sfruttamento carboniero in Francia, comprese le perdite connesse alla riduzione del prezzo di vendita del carbone in seguito all'attuazione del meccanismo di garanzia di scarto sia stata coperta con aiuti di Stato.
- (47) Per quanto riguarda gli anticipi permanenti dei membri di CdF Energie, occorre rammentare che sono versati dai membri del GIE in proporzione al livello di partecipazione di ognuno di essi. In altri termini, i due bacini carboniferi — HBL e HBCM — contribuiscono da soli per il 71,14 % al totale di tali anticipi. Non si comprende in che modo queste due società incaricate dello sfruttamento dei giacimenti carboniferi in Francia — sfruttamento che produce molti miliardi di FRF di perdite all'anno — possano aver finanziato gli anticipi fatti a CdF Energie se non finanziandoli con aiuti di Stato concessi proprio per il sostegno della produzione carboniera.
- (48) La Francia deduce il fatto che Charbonnages de France è un gruppo industriale la cui contabilità consolidata comprende, oltre all'attività d'estrazione, altre attività che distribuiscono utili o dividendi. La compensazione della garanzia di scarto sarebbe stata finanziata dai prodotti di tali attività, che contribuiscono alla formazione del risultato consolidato del gruppo Charbonnages de France fino a oltre 500 milioni di FRF ogni anno.
- (49) La Commissione sostiene che — dal momento che si fa riferimento al concetto di consolidamento, con il quale si presenta il risultato di un gruppo di diverse società come se ne formassero una sola — il risultato delle attività che generano utili dovrebbe anzitutto essere imputato al risultato delle attività che generano perdite. Di conseguenza, qualora l'argomento addotto dalla Francia dovesse essere accolto, occorrerebbe che il fabbisogno di aiuti di Stato destinati a coprire le perdite legate allo sfruttamento carboniero tenesse conto del risultato consolidato, vale a dire del risultato dell'imputazione del reddito consolidato del gruppo alle passività del gruppo stesso. La posizione sostenuta dalla Francia al riguardo non è coerente. Infatti, secondo la Francia, il consolidamento della contabilità — ed il conseguente ripianamento del deficit di talune società controllate mediante gli utili di altre controllate si applicherebbe, per quanto riguarda le perdite derivanti dalla produzione di carbone, soltanto al deficit derivante dalla compensazione della garanzia di scarto sostenuta dall'EPIC CdF.

- (50) Inoltre, secondo la lettera di costituzione in mora della Commissione, emerge chiaramente dai conti del gruppo Charbonnages de France che senza gli aiuti versati dallo Stato francese l'EPIC CdF non sarebbe stato in grado di versare le compensazioni di garanzia di scarto e di finanziare investimenti con anticipazioni. Infatti, sia i conti dell'EPIC CdF che i conti consolidati del gruppo Charbonnages de France presentano perdite di svariati miliardi di FRF all'anno. Emerge chiaramente dai conti dell'esercizio 1995 che solo il sostegno pubblico permette l'equilibrio formale dei bilanci. Infatti, nel 1995, il gruppo Charbonnages de France aveva realizzato un fatturato consolidato di 8 270 miliardi di FRF; il risultato netto globale consolidato del gruppo nel suo insieme registrava un saldo negativo di 4 167 miliardi di FRF, pari ad oltre metà del fatturato. Secondo Charbonnages de France, la riduzione progressiva del contributo dello Stato «non ha consentito al gruppo, che nel corso dei due ultimi anni aveva stabilizzato il suo indebitamento, di mantenere tale evoluzione. Pertanto, nel 1995 l'indebitamento è aumentato di molto fino a superare i 29 miliardi di franchi, generando oneri finanziari ulteriori che a loro volta pesano sul risultato». La Commissione considera di conseguenza che la prosecuzione delle attività di Charbonnages de France e la sopravvivenza del gruppo dipendano dal versamento degli aiuti all'industria carboniera dallo Stato francese; di conseguenza il finanziamento dei meccanismi di cui sopra può provenire solo da tali aiuti.
- (51) Alla luce di quanto sopra, la Commissione considera che gli importi versati dall'EPIC CdF alla CdF Energie a compensazione delle garanzie di scarto, importi che sono stati riversati da CdF Energie a Sidec (vale a dire 78 494 201 FRF), provengono dagli aiuti versati ogni anno dallo Stato francese per il sostegno delle perdite legate allo sfruttamento carbonifero.
- (52) La Commissione considera altresì che gli investimenti commerciali finanziati con anticipi concessi dall'EPIC CdF a CdF Energie (33 139 626 FRF) provengono dagli aiuti versati ogni anno dallo Stato francese per il sostegno delle perdite legate allo sfruttamento carbonifero. Dato il carattere permanente di tali anticipi fatti a CdF Energie, l'importo di 33 139 626 FRF va considerato, nell'insieme, come proveniente dagli aiuti versati ogni anno dalla Francia.
- (53) Infine, la Commissione considera che gli anticipi permanenti versati a CdF Energie, da un lato dall'EPIC CdF e, dall'altro dai due bacini carboniferi, HBL e HBCM, provengono altresì dagli aiuti versati dallo Stato francese per far fronte alle perdite legate allo sfruttamento carbonifero. I membri di CdF Energie contribuiscono al funzionamento del GIE fino al loro livello di partecipazione. Ne emerge che gli anticipi versati dall'EPIC CdF, HBL e HBCM corrispondono al 93,8 % del totale degli anticipi versati dai membri di CdF Energie, vale a dire ad un totale di 19 179 031 FRF. Considerato il carattere permanente di tali anticipi fatti a CdF Energie, l'importo di 19 179 031 FRF va considerato, nell'insieme, come proveniente dagli aiuti versati ogni anno dalla Francia.

## V.2. Valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato

### V.2.a) *Gli aiuti all'industria carboniera in Francia*

- (54) Ai sensi dell'articolo 8 della decisione n. 3632/93/CECA, la Francia ha notificato alla Commissione, il 9 dicembre 1994, un piano di riduzione d'attività corrispondente alle opzioni che erano state stabilite nell'ambito del Pacte charbonnier national firmato dall'impresa Charbonnages de France e dalle organizzazioni sindacali. Detto piano di riduzione dell'attività prevede la cessazione progressiva dell'estrazione carbonifera per il 2005. I gravi problemi sociali e regionali non hanno permesso alle autorità francesi di rispettare la scadenza del 2002 prevista dalla decisione n. 3632/93/CECA come data di scadenza per il piano di chiusura. Lo scaglionamento delle operazioni di chiusura in un periodo di dieci anni dovrebbe permettere di attenuare i problemi sociali e regionali particolarmente delicati in regioni colpite da diversi anni dal rallentamento dell'attività carbonifera. Nella decisione 95/465/CECA, la Commissione ha considerato che il piano era conforme alle condizioni e ai criteri previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA.

- (55) Come disposto dall'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA, la Francia ha ritualmente notificato alla Commissione l'importo degli aiuti che essa prevedeva di concedere annualmente all'industria carboniera. La Commissione ha autorizzato<sup>(15)</sup>, per gli anni dal 1994 al 1997, la concessione di aiuti per la riduzione dell'attività ai sensi dell'articolo 4 della citata decisione e la concessione di aiuti per la copertura di oneri eccezionali ai sensi del suo articolo 5. Inoltre, la Commissione ha autorizzato, per gli anni dal 1994 al 1996, la concessione di aiuti per la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'articolo 6 della stessa decisione. Nel suo esame, la Commissione ha valutato la conformità delle misure con il piano di riduzione dell'attività quale le era stato notificato il 9 dicembre 1994.
- (56) Ciò premesso, occorre esaminare se gli aiuti assegnati attraverso il meccanismo di garanzia di scarto, gli investimenti commerciali e gli anticipi permanenti alla CdF Energie soddisfino le condizioni e i criteri previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA e, più in particolare ai sensi delle decisioni 95/465/CECA, 95/519/CECA, 96/458/CECA e 2001/85/CECA. Se così non fosse, la Commissione dovrà dedurre che detti aiuti sono stati utilizzati — in tutto o in parte — da Charbonnages de France per finalità contrarie alle disposizioni applicabili in materia.
- (57) A tal proposito, emerge che gli aiuti assegnati attraverso i meccanismi contestati non soddisfano comunque le condizioni fissate per la concessione degli aiuti alla copertura di oneri eccezionali. Infatti, essi non rientrano in nessuna delle categorie di oneri di cui all'allegato della decisione n. 3632/93/CECA, né — più in particolare — negli oneri esplicitamente menzionati nelle decisioni con le quali la Commissione annualmente autorizza la Francia a concedere aiuti all'industria carboniera. Gli aiuti previsti all'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA sono infatti strettamente limitati alla copertura dei costi che non sono in rapporto con la produzione corrente (oneri residui). Inoltre, è evidente che gli aiuti concessi tramite questi meccanismi non soddisfano gli obiettivi e i criteri previsti dall'articolo 6 della suddetta decisione per la concessione di aiuti alla ricerca e allo sviluppo.
- (58) Di conseguenza, resta da esaminare se gli aiuti assegnati da Charbonnages de France tramite il meccanismo di garanzia di scarto, gli investimenti commerciali e gli anticipi permanenti possano invece essere considerati compatibili con l'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA («Aiuti per la riduzione d'attività») ed essere stati destinati da Charbonnages de France in forza di tale disposizione.

#### V.2.b) *I prezzi del carbone sul mercato mondiale*

- (59) Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della decisione n. 3632/93/CECA, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione, gli aiuti alla riduzione dell'attività sono destinati alla copertura del divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale. L'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione stabilisce di conseguenza il limite superiore degli aiuti ammissibili. Orbene, come osservato al considerando 23, con le consistenti riduzioni concesse alla Sidec, la CdF Energie ha finito col vendere il carbone a prezzi inferiori a quelli che predominano sui mercati internazionali. Di conseguenza, tali riduzioni sono state finanziate da aiuti che in parte eccedevano il massimale ammissibile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA.
- (60) Al riguardo, la Commissione a tal proposito sottolinea che la Francia non ha dedotto nessun argomento per confutare gli elementi di fatto che avevano indotto la Commissione a considerare, nella lettera di costituzione in mora, che la CdF Energie aveva effettuato forniture, negli anni dal 1994 al 1997, di carbone comunitario o importato alla Sidec ad un prezzo inferiore a quello del mercato mondiale. Al contrario, le autorità francesi, nella lettera dell'8 aprile 1999, sembrano ammettere la presunzione alla quale era giunta la Commissione nella lettera di costituzione in mora. Soffermandosi sulle «conseguenze indesiderabili di un meccanismo divenuto inopportuno», la Francia osserva in particolare che «fin dal 1988, di fronte al ribaltamento della congiuntura dei prezzi dell'energia, la direzione generale di Charbonnages de France ha chiesto alla CdF Energie di cercare di ottenere una rinegoziazione dei contratti per renderli meno penalizzanti per il gruppo. Su richiesta di CdF Energie, la Sidec ha proposto ai suoi clienti di riconsiderare le clausole dei contratti. Molti clienti rifiuteranno, taluni accetteranno di discuterne».
- (61) La Commissione rammenta a tal proposito il testo della sua lettera di costituzione in mora nella quale osserva che: «Di conseguenza e tenuto conto della sua conoscenza degli atti, la Commissione considera che per gli anni 1994, 1995 e 1996 il GIE ha effettivamente fornito carbone (comunitario e importato) nel mercato comunitario ad un prezzo inferiore rispetto a quello del mercato

<sup>(15)</sup> Cfr. il considerando 6.

mondiale e ciò grazie agli aiuti concessi da CdF alle condizioni sopradescritte. Nel caso in cui gli addebiti delle denuncianti non siano confutati dalle autorità francesi così da permettere alla Commissione di dedurre l'infondatezza della denuncia, la Commissione concluderà per l'esistenza di uno sviamento degli aiuti di Stato inizialmente [da essa] autorizzati per la copertura dei costi di produzione del carbone comunitario (articolo 4 — Aiuti alla riduzione dell'attività)». Peraltro, emerge dal testo della lettera di costituzione in mora che gli argomenti che hanno indotto la Commissione a considerare i prezzi fatturati alla Sidec inferiori ai prezzi del carbone sui mercati internazionali sono stati ivi esposti e analizzati in modo molto dettagliato. È giocoforza constatare che la Francia non ha fornito informazioni sui prezzi fatturati, nel 1994 e negli anni successivi, per il carbone consegnato dalla CdF Energie alla Sidec. Al contrario, come già osservato al considerando 60, la Francia riconosce tacitamente nella lettera dell'8 aprile 1999 che la CdF Energie ha effettivamente venduto carbone alla Sidec a prezzi inferiori a quelli correntemente praticati sui mercati internazionali. La Francia tenta piuttosto di giustificare tale prassi affermando in particolare di non aver creato distorsioni della concorrenza tali da danneggiare i denuncianti.

- (62) La Commissione precisa che i suoi servizi non sono stati in grado di provvedere essi stessi, come per l'anno 1993, al calcolo del prezzo medio annuale delle vendite di carbone da parte della CdF Energie alla Sidec per l'anno 1994 e per gli anni seguenti. Infatti, presso la cancelleria del Tribunal de commerce di Parigi non è stata depositata nessuna relazione speciale dei revisori per gli anni che riguardano le attività della Sidec. Di conseguenza, tenuto conto della situazione del mercato carbonifero ed energetico a livello francese e a livello mondiale occorre considerare che le conclusioni alle quali la Commissione è giunta in ordine ai prezzi praticati dalla CdF Energie nel corso del 1993 sono rilevanti anche per gli anni dal 1994 al 1997 (cfr. i considerando da 35 a 37). Occorre sottolineare a tal proposito che le diverse pratiche commerciali e finanziarie nel 1994 e nel corso degli anni successivi, quali emergono dai documenti finanziari e dalle relazioni d'attività del gruppo Charbonnages de France, sono identiche a quelle degli anni precedenti. Se ne trae quindi la conclusione che la CdF Energie ha venduto alla Sidec, nel 1994 e nel corso degli anni successivi, il carbone ad un prezzo inferiore ai prezzi internazionali del carbone industriale della stessa categoria merceologica venduto sul mercato concorrenziale.
- (63) Inoltre, occorre considerare che non sono stati soltanto gli aiuti che CdF Energie percepiva per coprire le riduzioni connesse alla garanzia di scarto che hanno portato il gruppo Charbonnages de France a praticare prezzi di consegna per il carbone inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile dei paesi terzi, poiché un effetto identico hanno avuto anche gli aiuti destinati a investimenti commerciali e gli aiuti destinati agli anticipi permanenti a CdF Energie. Infatti è l'insieme di tali meccanismi, attuati congiuntamente e finanziati mediante aiuti di Stato, che ha permesso alla CdF Energie di praticare prezzi inferiori ai prezzi di riferimento del carbone sui mercati internazionali. Orbene, l'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA prescrive che l'importo dell'aiuto non può dar luogo, per il carbone comunitario, a prezzi inferiori a quelli praticati per i carboni di analoga qualità dei paesi terzi. Di conseguenza, si deve concludere che gli aiuti destinati all'insieme dei meccanismi contestati sono stati versati in violazione di tale disposizione.

#### V.2.c) *Gli aiuti destinati al carbone importato*

- (64) La maggior parte del carbone fornito alla Sidec proviene da importazioni dei paesi terzi realizzate da CdF Energie. Infatti, in seguito alla firma del Pacte charbonnier national nel 1994, che prevede l'interruzione progressiva dell'estrazione carboniera in vista del 2005, la produzione nazionale è diminuita costantemente. La fornitura di carbone assicurata dalla CdF Energie alla Sidec, di conseguenza, si è potuta effettuare solo integrando sempre più il volume del carbone nazionale con carbone d'importazione. Secondo la lettera della Francia dell'8 aprile 1999, i volumi di vendita del carbone comunitario e importato da CdF Energie a Sidec sono i seguenti:

(in migliaia di tonnellate)

	1994	1995	1996	1997
Carbone nazionale	216,0	226,5	228,5	144,1
Carbone importato	506,3	514,7	491,9	428,5
Totale	722,3	741,2	720,4	572,6

- (65) Le compensazioni che l'EPIC CdF versava per la garanzia di scarto sono state quindi versate a CdF Energie indifferentemente per le vendite di carbone nazionale a Sidec e per le vendite di carbone importato. Parimenti, gli aiuti destinati agli investimenti commerciali e quelli destinati agli anticipi permanenti a CdF Energie, hanno permesso di sostenere allo stesso modo le due attività dell'impresa, cioè da una parte l'attività di commissionario connessa alla commercializzazione dei combustibili prodotti all'interno del gruppo Charbonnages de France e, dall'altra, l'attività di distribuzione di carbone connessa principalmente alla vendita di carbone importato.
- (66) Secondo gli allegati del conto profitti e perdite della CdF Energie, il fatto che l'attività di distribuzione si sia chiusa con un utile, mentre l'attività di commissionario si è chiusa con una perdita rilevante (cfr. i considerando 30 e 31), non può in nessun caso costituire un indizio secondo il quale gli aiuti sarebbero stati destinati esclusivamente a quest'ultima attività deficitaria, e di conseguenza al carbone nazionale. Infatti, emerge da tali allegati che l'attività di distribuzione è lungi da compensare la quota-parte di oneri di funzionamento che essa comporta presso qualsiasi altro operatore e che, di conseguenza, i positivi risultati di tale attività non rispecchiano la realtà. Inoltre, occorre sottolineare che la compensazione di garanzia di scarto figura precisamente negli allegati al conto profitti e perdite in una rubrica relativa all'attività di distribuzione.
- (67) Orbene, non vi è alcun dubbio che gli aiuti che possono essere concessi dagli Stati membri ai sensi della decisione n. 3632/93/CECA sono esclusivamente riservati al carbone comunitario. Al riguardo, fa testo in particolare il secondo considerando della suddetta decisione nel quale si precisa che «alla concorrenza rappresentata dal petrolio e dal gas naturale, si è aggiunta la crescente pressione del carbone importato dai paesi terzi». In questi termini si esclude qualsiasi idea di sovvenzionamento del carbone prodotto in un paese terzo. Peraltro, sarebbe contrario alla ratio legis della decisione n. 3632/93/CECA il fatto di non opporsi ad aiuti pubblici che favorirebbero il carbone importato, mentre quest'ultimo è già in posizione più concorrenziale rispetto al carbone comunitario.
- (68) Del resto, emerge chiaramente dal piano di riduzione d'attività che è stato notificato alla Commissione dalla Francia nel 1994, e dagli aiuti di Stato notificati annualmente alla Commissione dopo tale data, che gli aiuti versati dallo Stato francese all'industria carboniera sono riservati alla produzione nazionale. Gli aiuti che sono stati destinati dal gruppo Charbonnages de France all'attività di distribuzione hanno di conseguenza avuto una destinazione conforme alle disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA, e ciò qualunque sia il prezzo del carbone importato che è stato addebitato alla Sidec.
- (69) Inoltre, gli aiuti concessi in forza dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, di detta decisione, devono contribuire alla soluzione dei problemi sociali e regionali connessi alla riduzione d'attività totale o parziale d'unità di produzione. Orbene, gli aiuti che sono stati destinati alla compensazione della garanzia di scarto — come pure gli aiuti destinati agli investimenti commerciali e agli anticipi permanenti — si collocano al contrario in una prospettiva di sviluppo delle attività commerciali del CdF Energie. Dato che lo sfruttamento carboniero in Francia è in progressiva diminuzione dal 1994, tali aiuti hanno contribuito più specificamente a sviluppare l'attività di distribuzione di carbone importato di CdF Energie. La Commissione constata, di conseguenza, che la destinazione di parte degli aiuti versati dallo Stato francese a Charbonnages de France non è avvenuta in modo conforme agli obiettivi per i quali tali aiuti erano stati autorizzati dalla Commissione.

#### V.2.d) *Distorsioni di concorrenza*

- (70) Conformemente al quarto considerando del punto I della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti all'industria carboniera non devono alterare il funzionamento del mercato comune. Il quarto ed il quinto considerando del punto III di detta decisione precisano peraltro che la Comunità deve assicurare la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Di conseguenza, la Comunità vigila affinché gli aiuti non creino discriminazioni tra produttori carbonieri, acquirenti e utenti nella Comunità.
- (71) Orbene, è giocoforza constatare che il meccanismo stesso della garanzia di scarto — la cui realizzazione risulta essere stata finanziata per mezzo di aiuti di Stato — era tale da creare distorsioni della concorrenza in contrasto con il mercato comunitario. Infatti, tale meccanismo poteva portare CdF Energie, ed effettivamente l'ha portata a praticare prezzi per il carbone inferiori a quelli generalmente fissati sui mercati internazionali. L'analisi dettagliata di taluni dati relativi al 1993, che ha indotto la Commissione ad inviare una lettera di costituzione in mora alla Francia, dimostra

molto chiaramente il vantaggio quantitativo che tale meccanismo riservava al gruppo Charbonnages de France rispetto ai concorrenti (cfr. il considerando 35). Dato che non potevano offrire alla stessa clientela carbone a condizioni altrettanto favorevoli di quelle offerte dal gruppo Charbonnages de France, le denunciati sono state di conseguenza escluse da una parte sostanziale del mercato in questione come descritto ai considerando da 14 a 16.

- (72) Peraltro, emerge dai conti profitti e perdite di CdF Energie, che tale società avrebbe subito perdite rilevanti se non le fossero state versate le compensazioni di garanzia di scarto da parte dell'EPIC CdF. Gli importi versati come compensazione di garanzia hanno di conseguenza permesso di assicurare la sopravvivenza di CdF Energie e persino di costituire riserve che non sono state trasferite ai suoi membri fondatori. CdF Energie disponeva in tal modo di fondi propri che le consentivano di finanziare una parte delle sue attività senza essere costretta a ricorrere a finanziamento esterno.

(importi in FRF)

	1994	1995	1996	1997
Compensazione della garanzia di scarto a carico di EPIC CdF	22 466 500	35 016 000	11 000 000	10 011 701
Risultato della gestione di CdF Energie	19 166 016	7 630 970	9 131 843	12 272 171
Risultato dell'esercizio di CdF Energie	15 282 831	4 571 376	8 066 887	12 627 687

- (73) Il meccanismo di garanzia di scarto, come pure gli anticipi per investimenti commerciali e gli anticipi permanenti dei membri, hanno pertanto permesso a CdF Energie di proseguire l'allargamento delle sue attività nel settore della distribuzione in Francia di carbone importato, che ha consentito all'impresa di raggiungere, nel 1997, una quota pari al 61 % del mercato in questione. Per quanto riguarda più in particolare gli investimenti commerciali, sembra che questi ultimi fossero concessi a favore di consumatori di carbone il cui fabbisogno non era tale da poter giustificare la conclusione di contratti assistiti da una garanzia di scarto.
- (74) Inoltre, i contratti tra Sidec e i suoi clienti prevedono l'esclusiva della fornitura del carbone per un periodo di 10-12 anni, o persino quindici anni nel caso di prolungamento del contratto. Tale politica di fedelizzazione, che ha consentito al gruppo Charbonnages de France di conquistare una parte rilevante del mercato in questione, sarebbe stata sicuramente inefficace qualora ai clienti della Sidec non fosse stata offerta la garanzia che il prezzo della termia-carbone non avrebbe mai superato il prezzo della termia-nafta per tutta la durata del contratto. È naturale, infatti, che tali vantaggi inducano un cliente ad impegnarsi per un periodo così lungo, mentre abitualmente l'impegno viene sottoscritto al massimo per un anno.
- (75) È inconferente il fatto che la Francia deduca che lo scopo di tali contratti non era di consentire a CdF Energie di conquistare il mercato della commercializzazione del carbone, ma di contrastare il dominio dell'energia petrolifera. Infatti, la Commissione deve limitarsi a constatare gli effetti di tali pratiche sulla concorrenza tra i distributori di carbone importato, poiché le intenzioni del gruppo Charbonnages de France al riguardo non sono rilevanti. Inoltre, è evidente che offrendo ai clienti di Sidec condizioni vantaggiose per far concorrenza al petrolio, il gruppo Charbonnages de France metteva ipso facto sotto pressione le concorrenti di CdF Energie che ugualmente fornivano carbone sul mercato in questione.
- (76) Le autorità francesi cercano di minimizzare la posizione dominante acquisita da CdF Energie, richiamando il fatto che il mercato delle caldaie industriali è troppo limitato e dovrebbe essere esteso al mercato del carbone per caldaia, e persino ad altre fonti d'energia (cfr. il considerando 40). Inoltre — secondo le autorità francesi — l'analisi della Commissione dovrebbe contemplare altre regioni del mondo oltre il territorio francese, dato che il carbone viene utilizzato in tutto il mondo. La Commissione non può condividere tale argomentazione. Infatti, occorre rammentare che taluni clienti francesi, in particolare la SNET e la Électricité de France, sono mercati chiusi, non aperti de facto alla concorrenza, e che di conseguenza non possono considerarsi inseriti nel mercato di cui trattasi. Inoltre, la Francia non dimostra in nessun modo in che misura tale definizione del mercato di riferimento possa influire sull'esame di eventuali distorsioni della concorrenza causate da Charbonnages de France a danno delle denunciati.

## VI. CONCLUSIONE

- (77) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che le compensazioni delle garanzie di scarto versate dall'EPIC CdF a CdF Energie, gli anticipi versati dall'EPIC CdF per investimenti commerciali e gli anticipi permanenti dei membri della CdF Energie, sono stati finanziati grazie agli aiuti concessi dallo Stato francese a Charbonnages de France per la produzione di carbone. L'importo degli interventi finanziari per l'anno 1994 ammonta a 74 785 157 FRF, e cioè 22 466 500 FRF quale compensazione delle garanzie di scarto, 33 139 626 FRF per gli anticipi per investimenti commerciali e 19 179 031 FRF per gli anticipi permanenti. Gli importi degli interventi finanziari versati come compensazione delle garanzie di scarto per gli anni 1995, 1996 e 1997 ammontano rispettivamente a 35 016 000 FRF, 11 000 000 FRF e 10 011 701 FRF. L'importo totale degli aiuti di cui trattasi ammonta di conseguenza a 130 812 858 FRF.
- (78) Tali aiuti vanno giudicati incompatibili con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA poiché non soddisfano i criteri e le condizioni che detta decisione prescrive per considerarli compatibili con il buon funzionamento del mercato comune. Più in particolare, tali aiuti non sono stati concessi nel rispetto rigoroso, per un verso, della decisione della Commissione che approva il piano di riduzione d'attività sottoposto dalle autorità francesi nell'ambito del Pacte charbonnier national e, per altro verso, delle decisioni che autorizzano gli aiuti che la Francia accorda annualmente all'industria carboniera. Di conseguenza, si deve concludere che tali aiuti sono stati sviati dalla destinazione per la quale potevano essere e sono stati autorizzati in forza della decisione n. 3632/93/CECA.
- (79) Ne consegue che gli importi degli aiuti che si riferiscono agli anni 1994, 1995 e 1996 (anni per i quali la Commissione ha autorizzato tutti gli aiuti notificati dalla Francia), vale a dire un totale di 120 801 157 FRF (18 416 018 EUR) devono essere rimborsati dal gruppo Charbonnages de France allo Stato francese. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, della decisione n. 3632/93/CECA, le somme da restituire da Charbonnages de France vanno considerate un vantaggio anomalo corrisposto sotto forma di non giustificato versamento anticipato e, come tale, dovranno essere remunerate dal destinatario al tasso di mercato. Gli interessi sono calcolati a partire dalla data nella quale gli aiuti concessi annualmente dallo Stato francese — di cui fanno parte gli importi che devono essere restituiti da Charbonnages de France — sono stati versati all'impresa beneficiaria.
- (80) Gli aiuti relativi al 1997 sono stati autorizzati dalla Commissione ad eccezione di un importo provvisorio di 35 milioni di FRF (5 335 716 EUR) sul quale la Commissione doveva pronunciarsi al termine dell'esame delle denunce che costituiscono oggetto della presente decisione. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione può autorizzare aiuti per un importo di 24 988 299 FRF (3 809 442 EUR), mentre i rimanenti 10 011 701 FRF (1 526 274 EUR) che coprono le compensazioni di garanzie di scarto per tale anno devono essere considerati incompatibili con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA. Qualora quest'ultimo importo fosse stato versato a Charbonnages de France prima che intervenga una decisione autorizzativa della Commissione, esso va considerato un vantaggio anomalo consistente in un anticipo di tesoreria ingiustificato e, come tale, dovrà essere remunerato dal destinatario al tasso di mercato. Gli interessi sono calcolati dalla data nella quale gli aiuti concessi annualmente dallo Stato francese (di cui fanno parte gli importi che devono essere restituiti da Charbonnages de France) sono stati versati all'impresa.
- (81) Per quanto riguarda gli anni da 1998 al 2001 la Commissione ha autorizzato gli aiuti notificati dalla Francia a favore dell'industria carboniera, ad eccezione di un importo provvisorio che ammonta a 45 milioni di FRF (6 860 206 EUR) per ognuno degli anni dal 1998 al 2000 conformemente alle decisioni 2001/85/CECA<sup>(16)</sup> e 2001/58/CECA<sup>(17)</sup>, e a 10 milioni di FRF (1 524 490 EUR) per l'anno 2001 conformemente alla decisione 2001/678/CECA<sup>(18)</sup>. Ai sensi di tali decisioni, la Commissione deve pronunciarsi su tali importi tenendo conto dei risultati dell'esame della denuncia che costituisce oggetto della presente decisione. Orbene, in base alle suesposte considerazioni, occorre considerare che una parte di tali importi di aiuti è destinata o è stata — prima che intervenga di una decisione della Commissione — alle compensazioni delle garanzie di scarto versate dall'EPIC CdF a CdF Energie e da CdF Energie a Sidec per detti anni. A tal proposito emerge dalla lettera delle autorità francesi dell'8 aprile 1999 che tredici contratti che prevedono una garanzia di scarto erano ancora in corso in tale data. Di conseguenza la Francia è invitata a notificare alla Commissione gli importi delle compensazioni delle garanzie di scarto versati dall'EPIC CdF a CdF Energie e da CdF Energie a Sidec per detti anni. In base a tali informazioni, la Commissione potrà pronunciarsi definitivamente sugli importi d'aiuto notificati dalla Francia per gli anni dal 1998 al 2001 che non sono stati autorizzati.

<sup>(16)</sup> GU L 29 del 31.1.2001, pag. 45.

<sup>(17)</sup> GU L 21 del 23.1.2001, pag. 12.

<sup>(18)</sup> GU L 239 del 7.9.2001, pag. 35.

- (82) La Commissione invita la Francia a prendere le misure prescritte per conformarsi alla presente decisione. Al riguardo, emerge dalla lettera delle autorità francesi dell'8 aprile 1999 che la data di scadenza più lontana dei contratti che contengono la clausola di garanzia di detrazione è il 2006. Occorre rammentare che i diversi meccanismi individuati nella presente decisione, e più in particolare il meccanismo di garanzia che costituisce oggetto di una compensazione versata dall'EPIC CdF a CdF Energie e da CdF Energie alla Sidec, sono all'origine di distorsioni della concorrenza (cfr. i considerando da 70 a 76). La Francia è di conseguenza invitata a prendere le misure necessarie per porre fine a tali meccanismi finanziati grazie agli aiuti di Stato concessi a Charbonnages de France per la produzione di carbone,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Gli aiuti di Stato concessi dalla Francia all'industria carboniera che sono stati destinati o devono essere destinati alla compensazione delle garanzie di scarto e agli anticipi per investimenti versati dall'impresa pubblica che svolge attività industriale e commerciale Charbonnages de France («EPIC CdF») al gruppo d'interesse economico CdF Energie («CdF Energie») o che sono stati o devono essere destinati ad anticipi permanenti dei membri di CdF Energie, per complessivi 19 942 292 EUR, sono incompatibili con il mercato comune.

#### *Articolo 2*

1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il gruppo Charbonnages de France gli importi d'aiuto relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 di cui all'articolo 1, vale a dire, in totale, la somma di 18 416 018 EUR.
2. Il recupero si effettua senza dilazioni secondo le procedure del diritto nazionale, nella misura in cui esse consentono l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare producono interessi al tasso di mercato a partire dalla data in cui essi sono stati messi a disposizione del beneficiario e fino alla data del loro recupero.

#### *Articolo 3*

1. La Francia è autorizzata a concedere alla sua industria carboniera, per l'anno 1997, un aiuto alla riduzione d'attività complementare a quello autorizzato dalla decisione 2001/85/CECA, nella misura di 3 809 442 EUR. Di conseguenza, il versamento del saldo dell'aiuto sul quale la Commissione doveva pronunciarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), di detta decisione (1 526 274 EUR) non può essere effettuato.
2. Qualora l'importo di 1 526 274 EUR di cui al paragrafo 1 sia stato versato dalla Francia al gruppo Charbonnages de France prima che sia intervenuta una decisione della Commissione, esso è recuperato secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2.

#### *Articolo 4*

La concessione degli aiuti dichiarati incompatibili in forza della presente decisione deve cessare dal momento della notifica di quest'ultima alla Francia.

#### *Articolo 5*

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia informa la Commissione delle misure che ha adottato per conformarvisi.
2. Per quanto riguarda gli aiuti a favore dell'industria carboniera per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, la Francia notifica alla Commissione, entro quindici giorni lavorativi a partire dalla notifica della presente decisione, gli importi delle compensazioni delle garanzie di scarto versate dall'EPIC CdF a CdF Energie per gli anni suddetti.

*Articolo 6*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2002.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
*Vicepresidente*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2002

**che modifica la decisione 96/482/CE in merito alla durata dell'isolamento del pollame vivo e delle uova da cova importati dai paesi terzi e alle misure sanitarie da applicare dopo l'importazione**

[notificata con il numero C(2002) 2492]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della decisione 96/482/CE della Commissione, del 12 luglio 1996, relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/183/CE <sup>(4)</sup>, il pollame da riproduzione e da reddito deve rimanere in isolamento, dopo l'importazione, nell'azienda di destinazione, per un periodo di almeno sei settimane e deve essere esaminato da un veterinario abilitato.
- (2) Gli Stati membri hanno indicato l'esistenza di difficoltà nel corso del periodo di isolamento per quanto riguarda i volatili destinati a ripopolare i branchi di selvaggina, a causa delle perdite subite per un aumento dell'aggressività e del cannibalismo.
- (3) È quindi opportuno abbreviare il periodo di isolamento. È necessario tuttavia prevedere l'obbligo di sottoporre gli animali ai test per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle in modo da mantenere invariate le garanzie relative alle condizioni sanitarie degli animali.
- (4) Occorre pertanto modificare la decisione 96/482/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 96/482/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:  
«In deroga al primo comma, il periodo di sei settimane durante il quale viene tenuto presso l'azienda di destinazione il pollame riproduttore e da reddito, inclusi i volatili destinati a ripopolare branchi di selvaggina, può essere ridotto a 21 giorni a condizione che i volatili siano stati sottoposti, con esito favorevole, alle prove da eseguirsi secondo le procedure di campionamento e di prova descritte nell'allegato III.»
- 2) È aggiunto l'allegato III figurante in allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono a carico dell'importatore.

*Articolo 3*la presente decisione si applica a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU L 61 del 2.3.2002, pag. 56.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

**Procedure di campionamento e di prova relative alla malattia di Newcastle e all'influenza aviaria dopo l'importazione**

Nel corso del periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, il veterinario ufficiale/abilitato preleva dal pollame importato campioni da sottoporre ad analisi virologica secondo la seguente procedura:

- tra il settimo e il quindicesimo giorno del periodo di isolamento devono essere prelevati tamponi cloacali da tutti i volatili, nel caso in cui la partita sia composta da un numero inferiore a 60 volatili, oppure da 60 volatili per le partite più numerose,
  - tutte le analisi dei campioni per rivelare la presenza dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle devono essere effettuate presso laboratori ufficiali designati dall'autorità competente, avvalendosi di procedure diagnostiche conformi alle condizioni di cui all'allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio e dell'allegato III della direttiva 92/40/CEE del Consiglio,
  - è consentito il raggruppamento dei campioni, fino a un massimo di 5 campioni di volatili per ogni pool di campioni,
  - gli isolati di virus devono essere trasmessi immediatamente al laboratorio nazionale di riferimento.»
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2002

**recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia**

[notificata con il numero C(2002) 2494]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/543/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/189/CE <sup>(3)</sup>.
- (2) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/75/CE, l'Italia ha chiesto di depennare la provincia di Napoli dall'elenco delle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che non vi è stata alcuna circolazione del virus della febbre catarrale nella provincia di Napoli da oltre 100 giorni. Questa provincia può pertanto essere considerata indenne da questa malattia.
- (4) Di conseguenza, la provincia di Napoli può essere depennata dall'elenco delle unità amministrative incluse nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilito dalla decisione 2001/783/CE.

(5) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2001/783/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I A della decisione 2001/783/CE è depennato il termine «Napoli».

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU L 63 del 6.3.2002, pag. 26.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2002

**che riconosce il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Belgio conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2002) 2495]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/544/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 ottobre 2000 le competenti autorità belghe hanno presentato una richiesta corredata dell'idonea documentazione, successivamente aggiornata, di riconoscimento del sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Belgio.
- (2) In esito ad un'ispezione veterinaria effettuata dalla Commissione in Belgio e alla luce della situazione zoosanitaria del summenzionato paese, esperti della Commissione hanno verificato che il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini attuato in Belgio è pienamente operativo; se ne propone pertanto l'approvazione formale.
- (3) Al fine di consentire agli Stati membri di adeguare le norme da essi applicate agli scambi di bovini, è oppor-

tuno specificare la data dalla quale decorre il riconoscimento.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sistema di reti di sorveglianza degli allevamenti bovini di cui all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE attuato dal Belgio è riconosciuto pienamente operativo a decorrere dal 1° luglio 2002.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

<sup>(2)</sup> GU L 80 del 23.3.2002, pag. 22.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio, del 17 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 17 del 19 gennaio 2002)*

A pagina 16, articolo 3, secondo comma:

*anziché:* «Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.»

*leggi:* «Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Nei casi in cui l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono definitivamente riscossi soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.»

---

**Rettifica della raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002,  
relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 148 del 6 giugno 2002)*

A pagina 27, firma del Consiglio:

anziché: «Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS»,

leggi: «Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CORTÉS MARTÍN».

---